



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza Martiri, 38
42046 Reggio (RE)
P.IVA 00440760353

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI
A PERSONE FISICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05-02-2016

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22-07-2019

INDICE

Art. 1 – OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	Pag. 3
Art. 3 – FINALITA' E CRITERI	Pag. 4
Art. 4 – MODALITA'	Pag. 4
Art. 5 – DESTINATARI	Pag. 4
Art.6 – CAMPI DI INTERVENTO	Pag. 4
Art.7 – STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE	Pag. 5
Art.8 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O DEI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Pag. 5
Art.9 – DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO	Pag. 6
Art. 10 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	Pag. 6
Art. 11 – NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO	Pag. 7
Art. 12 – PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE	Pag. 7
Art. 13 – CIRCOSTANZE CHE ESCUDONO DALLE PRESTAZIONI DI CONTRIBUTO	Pag. 7
Art. 14 – INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI MINORI	Pag. 8
Art. 15 – INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA	Pag. 9
Art. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO	Pag. 10
Art. 17 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO	Pag. 10
Art. 18 – LA COMMISSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI	Pag. 11
Art. 19 – CONTROLLI	Pag. 11
Art. 20 – RECUPERI E RIVALSE	Pag. 12
Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	Pag. 12

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto le contribuzioni economiche erogate dall'ente locale agli utenti residenti. Per contributo economico si intende un'erogazione di danaro e/o beni materiali oppure un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi. L'amministrazione si riserva la possibilità di definire annualmente criteri di priorità nella risposta alle richieste pervenute e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.p.c.m. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie";
- Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- D.lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- Legge 30 Luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- Legge 4 Novembre 2010, n. 183 art. 34 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- Circolari INPS n. 153 del 31 Luglio 2001 e n. 2 del 12 Gennaio 2011.
- D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 3 – FINALITA' E CRITERI

Con gli interventi economici di cui al presente Regolamento, si intende tutelare organicamente la dignità delle persone garantendo ad esse i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza.

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza e dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei famigliari laddove si evidenzi il rischio che il disagio vissuto porti all'emarginazione. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà e precarietà derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale permanente o contingente.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'erogazione dei contributi economici, nell'ambito dell'intervento sociale, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità (di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno), adeguatezza e rispetto delle scelte individuali alle risorse individuate.

Art. 4 – MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
- b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee, in collaborazione con il terzo settore come previsto dalla legge;
- c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui all'articolo precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione.

Art. 5 – DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza, di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili

Art. 6 – CAMPI DI INTERVENTO

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione tutela del bambino;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e disabili;
- c) inserimento sociale di tutte le categorie svantaggiate;
- d) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- e) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- f) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e produttivo;
- g) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- h) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, disabili, categorie svantaggiate.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art. 7 – STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- e) mancanza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all'indigente e/o al nucleo familiare;

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

La diversificazione delle forme di prestazione è basata esclusivamente sulla valutazione della diversità dei bisogni.

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- contributo economico a titolo di anticipazione;

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale;
- b) gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo comunale e suoi delegati (operatori servizi sociali) per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c) mediante corresponsione di buoni titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Progetto individuale presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione comunale;
- d) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, gas e acqua);
- e) agevolazioni a tributi e/o tariffe gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale secondo i vigenti regolamenti di settore in materia .
- f) Corresponsione di un contributo economico (a titolo di integrazione o a carico completo dell'Ente) per il mantenimento presso strutture residenziali e/o diurne di soggetti anziani, disabili, minori o adulti in gravi condizione di disagio economico e sociale;

Per **intervento economico continuativo** si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Per **intervento economico straordinario** si intende l'aiuto economico "una tantum" rivolto ai nuclei familiari o persone sole, in situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso e eccezionale.

Esso può concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità. La richiesta di intervento dovrà essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Per **intervento economico a titolo di anticipazione** si intende il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

Se le circostanze lo consentono l'Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo concorda con il beneficiario la restituzione della somma erogata, dal momento in cui la situazione di disagio venga superata.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art. 9 - DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

Il contributo economico deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate dai vari soggetti pubblici e privati che a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

I contributi economici possono essere erogati per un periodo massimo di 6 mesi eventualmente rinnovabili ad altri sei qualora il progetto sociale condiviso non sia concluso o si verifichino, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso previsto dal piano individualizzato di assistenza. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione dal medico di famiglia. In ogni caso la valutazione spetta alla Commissione Competente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'amministrazione Comunale, al fine di definire l'entità del contributo economico da erogare, si avvale anche dello strumento dell'attestazione ISEE calcolata secondo la normativa vigente.

Gli uffici preposti a questa funzione devono verificare la coerenza tra il bisogno di aiuto e lo stile di vita del richiedente.

La Giunta determina annualmente l'importo massimo di reddito ISEE che consente l'accesso ai contributi economici.

Per determinare l'idoneità all'erogazione del contributo economico, l'Amministrazione comunale considera i redditi del nucleo familiare attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinato dal D.p.c.m. 159/2013, e un' eventuale autodichiarazione dei redditi esenti ai fini Irpef e dei contributi a qualunque titolo percepiti (indennità di accompagnamento, assegno di maternità, nucleo familiare, buoni libro...).

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro qualificazione.

Nel caso avvengano mutamenti nella condizione reddituale della famiglia in itinere all'istruttoria della domanda di contributo (perdita del lavoro di uno dei componenti, CIG, mobilità, morte, ecc), l'amministrazione comunale garantisce il ricalcolo dell'ISEE previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo mutamento delle condizioni.

Art. 11 – NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Regolamento per “**nucleo familiare**” si intendono i soggetti che compongono la “famiglia anagrafica” oltre ai coniugi o figli minori non conviventi, ai figli maggiorenni non conviventi se a carico fiscale dei genitori e non coniugati e senza figli :

Per quanto non contemplato si rimanda al D.p.c.m. 159/2013.

Art. 12 – PARENTI CHIAMATI SOLIDAMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

L'esistenza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO DALLE PRESTAZIONI DI CONTRIBUTO

Non concorre alla formazione del reddito familiare il possesso o l'esistenza di un diritto reale relativo all'abitazione occupata a titolo di residenza, mentre la titolarità di uno dei suddetti diritti relativi a un secondo immobile esclude l'esistenza del presupposto all'accesso al contributo.

Tutti gli elementi da accertare fanno riferimento al momento di presentazione dell'istanza.

Possono essere esclusi dalle prestazioni economiche i singoli o le famiglie per le quali concorrono le seguenti circostanze:

- acquisto di beni mobili che non siano strumenti di lavoro o mezzi indispensabili alla mobilità di portatori di handicap durante il periodo di assistenza;
- disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore a un anno;
- rifiuto di offerte di lavoro o cessazione volontaria di una attività lavorativa;
- non aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito del “progetto individuale”,
- richieste ripetute ed abituarie.

TITOLO TERZO: INTERVENTI RIPARATIVI

Art. 14 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI MINORI

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o disabile non più assistibile al proprio domicilio. L'inserimento in struttura residenziale deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali.

Tale accertamento avviene tramite l'intervento dell'Assistente sociale Responsabile del Caso che attiva, l' U.V.M.(Unità di Valutazione Medica) o l'U.V.H.(Unità di valutazione dell'Handicap).

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del Cittadino anziano o disabile al proprio domicilio.
- Idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o disabile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale, privilegiando le risorse presenti sul territorio.
- Possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
- Situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall'onere del ricovero.
- Non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune potrà valutare l'ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune si riserva il diritto di insinuazione nell'asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate per l'onere del ricovero. A tal fine il ricoverando o chi ne fa le sue veci dovrà sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento del debito contratto nei confronti dell'Ente. La dichiarazione di debito dovrà essere sottoscritta dall'interessato all'atto del ricovero, e comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Ente. Tale dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell'apertura della successione secondo le modalità di cui agli artt. 495 e seguenti del Codice Civile. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata.

I contributi si distinguono in:

- assunzione diretta da parte dell'Ente dell'intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con introito da parte dell'Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL detratta una quota mensile massima di € 50.00 per spese personali del ricoverato stesso (da rivalutarsi con deliberazione di Giunta) a meno di diversa valutazione dell'Assistente sociale in base al bisogno concreto;
- integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, detratta una quota mensile massima di € 50.00 per le minute spese del ricoverato stesso. I parenti tenuti agli alimenti saranno chiamati a corrispondere almeno il 50% della contribuzione, nel caso di ascendenti e discendenti, conviventi e non conviventi.

La richiesta di contributo potrà essere inoltrata da parte dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, mediante la modulistica disposta dal Servizio Sociale.

E' lasciata possibilità ai parenti tenuti agli alimenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo, ovvero più favorevole per il ricoverato in qualsiasi momento e in relazione alla necessità di ricovero da parte dell'utente.

Nel caso di nuclei familiari con figli minori che, su parere del SSIZ necessitino di ospitalità presso struttura specializzata e per i quali sia necessario intervenire con contributi di tipo economico, l'assistente sociale comunale, previo invio di relazione da parte del SSIZ, dovrà sottoporre la richiesta all'esame della competente commissione contributi. L'Assistente sociale comunale è comunque tenuto a presentare in commissione qualsiasi altra richiesta di contributo relativa a minori in carico al SSIZ.

RICOVERI URGENTI

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nei seguenti casi:

- Persone sole o in stato di abbandono non gestibili a domicilio
- Improvviso deterioramento dello stato di salute che genera totale non autosufficienza
- Improvviso e/ temporaneo venire meno dell'appoggio familiare.

Nel caso in cui l'Assistente sociale responsabile del caso segnali le circostanze urgenti che richiedono l'immediato ricovero, si provvederà al ricovero dell'utente anche prima che si sia attuato tutto il percorso di coinvolgimento dei parenti.

Il servizio provvederà a contattare i tenuti agli alimenti per valutare la loro disponibilità a contribuire alla spesa del ricovero e comunicherà agli obbligati per legge la quota di spettanza del comune.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Art. 15 – INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA

Con "residenzialità temporanea" si intendono interventi rivolti al fine di consentire un periodo di sollievo ai familiari e, contemporaneamente, promuovere processi di autonomia dai propri congiunti di Cittadini disabili/anziani, attraverso l'ospitalità in idonee strutture per brevi periodi di tempo, sia continuativamente che periodicamente (ad esempio nei fine settimana).

Per la copertura della retta verranno utilizzati i vitalizi relativi alla pensione di invalidità, all'assegno di accompagnamento, all'assegno di invalidità civile e all'assegno INAIL, fatto salvo il mantenimento di una disponibilità economica per le spese personali.

Il contributo comunale a copertura della retta consisterà nella differenza tra la retta e la quota complessiva coperta dall'utente e dai tenuti agli alimenti (quando previsto) nei termini detti.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso per particolari situazioni critiche è possibile prevedere un intervento agevolato e una maggiorazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso gli uffici del Servizio Sociale, previo colloquio con l'Assistente Sociale territoriale/operatore sociale.

Il soggetto interessato è tenuto a produrre l'attestazione ISEE.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CSM, Consulteri ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

L' Assistente Sociale è tenuta ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta e ad effettuare la visita domiciliare.

Nel caso in cui esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso all'assistito indigente, questi saranno invitati a intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo in tal modo i propri obblighi di legge.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente contributi e/o benefici economici avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Art. 17 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'Ufficio ricevente.

L'Amministrazione Comunale provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando formalmente all'interessato, entro 30 giorni, l'esito del procedimento.

L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale che coinvolgerà i richiedenti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" che si articola in 3 momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.

Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

2. Predisposizione di un Progetto individuale che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.

Art. 18 – LA COMMISSIONE PER I CONTRIBUTI

Il servizio sociale si avvale per la valutazione socio-economica finalizzata all'erogazione dei contributi ai soggetti che ne presentano richiesta di un'apposita commissione, detta Commissione Tecnica, che si riunirà entro 15 giorni da quando viene presentata la domanda di contributo, al fine di valutarla e decidere nel merito.

La Commissione sarà così composta:

- Responsabile del Settore Servizi Sociali;
- Assistente Sociale;
- Funzionario amministrativo del servizio con funzioni di segretario.

L'Assistente Sociale redige un'approfondita relazione che sottopone alla Commissione.

La Commissione approva il progetto individuale.

I contributi potranno essere erogati a seguito dell'approvazione di un'apposita determinazione del Responsabile di Servizio.

Il Responsabile del Servizio in caso di comprovate situazioni urgenti ed ineludibili è autorizzato ad erogare contributi economici senza convocare la commissione, fatta salva l'immediata comunicazione all'Assessore competente nonché alla Giunta Comunale.

Le determinazioni di erogazione dei contributi dovranno essere inviate per conoscenza alla Giunta Comunale con cadenza mensile.

Art. 19 – MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Semestralmente l'Assessore ai Servizi Sociali, in un'ottica di prevenzione del disagio sociale, convoca incontri con le associazioni maggiormente rappresentative del territorio (Sindacati, Associazioni di categoria, Associazioni di Volontariato) al fine di monitorare l'esistenza di situazioni di disagio economico e sociale non note ai servizi sociali.

Art. 20 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 – comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 21 – RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo. Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di approvazione in Consiglio Comunale, comporta l'abrogazione del precedente Regolamento per la concessione dei contributi economici.